

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 204/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Arh. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

1) RECLAMO DELL’ACRD ACICATENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACICATENA DEL 24.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 125 del 25.2.2010)

Con atto del 26.2.2010, la società A.C.R.D. Acicatena inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 125 del 25.2.2010, con la quale, a seguito dell’incontro Palazzolo/Acicatena del 24.2.2010, infliggeva:

- la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto all’indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni dal contenuto gravemente minaccioso;

- la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S., per 3 gare effettive inflitta al signor Rosario Corbello, per aver avvicinato, al termine della gara, un Assistente Arbitrale mentre si dirigeva verso lo spogliatoio rivolgendogli chiari espressioni dal contenuto minaccioso;

- della squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore Giorgio Angele, per aver rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un Assistente di gara e, alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di aggredire lo stesso Assistente senza riuscirci per l’immediato intervento di alcuni componenti della panchina della propria squadra;

- della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Fabio Femiano per aver colpito con una violenta spallata al petto un calciatore avversario. .

Con successivo atto di questa Corte datato 5.3.2010, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dal A.C.R.D. Acicatena in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per mancato invio dei motivi di reclamo, il reclamo come sopra proposto dall'ACRD Acicatena di Acicatena (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL'A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI:

• **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3-0;**
• **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, NONCHÉ AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE SANTEGIDIESE/L'AQUILA CALCIO DEL 6.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 80 dell'8.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80 dell'8.3.2010, ha inflitto alla reclamante le sanzioni:

- della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3 – 0;
- della penalizzazione di punti 1 in classifica;
- dell'ammnda di € 1.000,00.

Tale decisione veniva assunta perché, dal referto arbitrale veniva rilevato che la gara Santegidiese/L'Aquila del 6.3.2010, non era stata disputata per la mancata presentazione, sul terreno di gioco, della reclamante entro il tempo regolamentare di attesa.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. L'Aquila Calcio 1927 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. L'Aquila Calcio 1927 dell'Aquila, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL'AVELLINO CALCIO 12 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN SEGUITO GARA AVELLINO/HINTERREGGIO DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell'11.3.2010)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 135 dell'11.3.2010, irrogava al calciatore Biancone Cristian, tesserato in favore della società Avellino Calcio 12 S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: "Per avere al termine della gara lanciato uno sputo contro il portiere della squadra avversaria attingendolo al volto".

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione del Giudice Sportivo per eccessività e sproporzione della sanzione inflitta, assumendo altresì che il comportamento del Biancone non configurerebbe atto di violenza ma sarebbe riconducibile a condotta scorretta o antisportiva.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in

ogni caso risultano negli atti del procedimento.

Ritenuto che l'episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo ed è conforme, peraltro, alla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre considerato lo sputo al volto di un avversario come atto di violenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Avellino Calcio 12 di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DEL FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MAIO MARCO SEGUITO GARA SANLURI/FONDI DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell'11.3.2010)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff n. 135 dell'11.3.2010, irrogava al calciatore Di Maio Marco, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per aver rivolto all'arbitro espressioni gravemente ingiuriose”.

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività della sanzione inflitta e si chiede la riduzione della sanzione da tre a 2 giornate di squalifica.

Considerato che ai sensi dell'art. 19 n. 4 lett. a) C.G.S. la sanzione prevista per la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara è di 2 giornate di squalifica e nella fattispecie non ricorrono circostanze aggravanti.

Ritenuto in definitiva che sia giusto limitare la sanzione alla squalifica per due giornate di gara effettive e che, pertanto, il ricorso vada accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Fondi Calcio di Fondi (Latina) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Maio Marco a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Arh. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

5) RECLAMO DEL MILANO BEACH SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

• **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE' AMMENDA DI € 2.000,00;**

• **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. RAMPERTI ENRICO;**

• **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI MALIAS MENDES BRUNO E PEREIRA DA SILVA BENJAMIN**

INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/MILANO BEACH SOCCER DEL 30.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 120 del 2.3.2010)

La società Coil Lignano Sabbiadoro presentava ricorso all'esito della gara Coil Lignano/Milano Beach soccer del 30.5.2009 con riguardo alla posizione di 2 calciatori Malias

Mendes Bruno e Pereira Da Silva Benjamin che sarebbero stati irregolarmente tesserati mancando il visto o il permesso di soggiorno.

Con Com. Uff. n. 11/2009 il sostituto Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La Procura Federale, in data 8.11.2009 riscontrava l'ipotesi della violazione in riferimento al Com. Uff. n. 101 Beach Soccer in merito al tesseramento di calciatori extracomunitari a favore della società Milano Beach Soccer.

Il 2.3.2010, con Com. Uff. n. 120 il Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, statuiva che i suddetti calciatori non possedevano titolo per prendere parte alla gara di qua e deliberava la perdita della gara con il punteggio di 0 - 10 a carico della Milano Beach Soccer, l'ammenda di € 2.000,00 e squalificava per 2 gare i calciatori in questione, inibiva, infine il dirigente della Milano Beach Soccer, signor Ramperti fino a tutto il 15.8.2010.

Con atto del 19.3.2010 a firma del Presidente Sergio Cervi, la Milano Beach Soccer veniva richiesto l'annullamento della decisione di I grado sulla base del principio di affidamento.

Osserva questa Corte come il reclamo sia meritevole di accoglimento.

Infatti, seppur i tesseramenti sono avvenuti non in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente della F.I.G.C., così come risulta dalla relazione della Procura Federale a cui viene integralmente fatto rinvio, ciò non di meno sotto il profilo della buona fede si rileva che i calciatori sono stati impiegati sulla scorta di un affidamento costituito dal rilascio – seppur irregolare – del tesseramento. Sotto questo profilo, pertanto, mancando l'elemento soggettivo la società, il suo dirigente ed i calciatori, devono essere mandati assolti dalla contestazione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Milano Beach Soccer di Milano annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO DELL'U.S. CARISOLO AVVERSO LE SANZIONI:

• SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE CEREGHINI CLAUDIO;

**• AMMENDA DI € 60,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO GARA U.S. CARISOLO/S.S. SETTAURENSE DEL 28.2.2010**
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 49 del 13.3.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 49 del 13 marzo 2010, seguito gara U.S. Carisolo/S.S. Settaurense del 28 febbraio 2010, della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore della "U.S. Carisolo", signor Cereghini Claudio, per aver offeso, minacciato e spintonato l'arbitro, verso la fine della gara; dell'ammenda di € 60,00 in quanto sostenitori della U.S. Carisolo offendevano ripetutamente il direttore di gara.

Il ricorrente ricostruisce i motivi in maniera superficiale ed essendo il ricorso già stato deciso sia dal Giudice Sportivo Territoriale che dalla Commissione Disciplinare Territoriale se deve dichiarare il reclamo inammissibile e disporre l'addebitarsi della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Carisolo di Carisolo (Trento) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LA ROTESE 2007 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BUONVICINO/LA ROTESE DEL 14.2.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. 117 del 09.03.2010)

La ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale del 9 marzo 2010 n. 117 – Comitato Regionale Calabria – mediante il quale venivano alla stessa inflitte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica per rinuncia; la condanna al pagamento dell'ammenda di € 150,00 per il mancato raggiungimento, da parte della ricorrente, della sede di gioco.

Il ricorrente ricostruisce, nel reclamo alla C.G.F., i motivi in maniera apodittica senza indurre motivazioni di diritto idonee ad un giudizio di merito e facendo una richiesta di ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S.

La Corte rileva che, essendo il ricorso già stato deciso sia dal Giudice Sportivo Territoriale che dalla Commissione Disciplinare Territoriale, il reclamo è inammissibile e dispone l'addebitarsi della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo, per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Pol. La Rotese 2007 di Rota Greca (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 26 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete